

3. il terzo motivo attiene al fatto che il Consiglio ha violato il diritto di difesa del ricorrente nonché il diritto ad una corretta amministrazione e ad una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha esaminato in modo rigoroso e imparziale se le ragioni dedotte che avrebbero dovuto giustificare una nuova designazione fossero fondate, alla luce delle osservazioni presentate dal ricorrente anteriormente alla sua nuova designazione;
4. il quarto motivo attiene al fatto che il Consiglio è venuto meno al proprio obbligo di fornire motivazioni adeguate atte a giustificare una nuova designazione del ricorrente;
5. il quinto motivo attiene al fatto che il Consiglio ha violato, senza giustificazione, ovvero in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il proprio diritto alla tutela della proprietà e della reputazione. L'impatto della decisione 2015/364/PESC e del regolamento (UE) n. 2015/357 sul ricorrente riveste grande portata, con riguardo tanto alle sue proprietà quanto alla sua reputazione a livello mondiale. Il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei beni e delle risorse economiche del ricorrente sia connesso ad un qualsivoglia legittimo scopo, ovvero sia giustificato da un siffatto scopo, e tanto meno che tale provvedimento sia proporzionato allo scopo medesimo;
6. il sesto motivo, dedotto a sostegno della domanda di declaratoria di illegittimità, attiene al fatto che se, contrariamente agli argomenti dedotti nell'ambito del secondo motivo, l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificata), e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014 (come modificato), dovessero essere interpretati nel senso di includere (a) qualsiasi inchiesta di un'autorità ucraina indipendentemente dalla questione se esista una decisione o un procedimento giudiziario che la giustificano, la seguano o la controllino, e (b) qualsiasi «abuso di potere nella sua qualità di titolare di funzioni pubbliche al fine di procurare a se stesso o a terzi vantaggi ingiustificati» indipendentemente dalla questione se sia stato fatto valere uno sviamento di fondi pubblici, il criterio della designazione risulterebbe, in considerazione della portata e della sfera di applicazione arbitrarie derivanti da una così ampia interpretazione, privo di fondamento normativo adeguato, ovvero risulterebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi della decisione 2015/364/PESC e del regolamento (UE) n. 2015/357. La disposizione sarebbe quindi illegittima.

Ricorso proposto il 1° giugno 2015 — AlzChem/Commissione

(Causa T-284/15)

(2015/C 302/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AlzChem AG (Trostberg, Germania) (rappresentanti: P. Alexiadis, Solicitor, A. Borsos e I. Georgiopoulos, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare l'articolo 2 della decisione della Commissione del 15 ottobre 2014, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa all'aiuto di Stato SA.33797 — (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) concesso dalla Slovacchia a favore della NCHZ;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore commesso dalla Commissione nel concludere che la prosecuzione delle attività della NCHZ sulla base della decisione del comitato dei creditori non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE
 - La Commissione ha commesso un errore di diritto ed un manifesto errore di valutazione nel concludere che non era stato concesso alcun vantaggio alla Novácke chemické závody, a.s. v konkurze (NCHZ) con la prosecuzione delle sue attività in seguito alla decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti. La Commissione ha inoltre commesso un errore di diritto ed un manifesto errore di valutazione nel concludere che non è imputabile allo Stato la decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti di proseguire le attività della NCHZ.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di motivazione, sancito dall'articolo 296 TFUE, riguardo alla imputabilità allo Stato della decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti
 - La Commissione non ha fornito alcuna motivazione in merito all'approvazione, da parte della Corte di Trenčín, della decisione del comitato dei creditori e dei creditori garantiti. La Commissione non ha inoltre fornito alcuna motivazione sul diritto di veto dei creditori garantiti in merito alla prosecuzione delle attività della NCHZ secondo la normativa fallimentare slovacca.

Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Syria Steel e Al Buroj Trading/Consiglio

(Causa T-285/15)

(2015/C 302/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Syria Steel SA (Homs, Siria) e Al Buroj Trading (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies, solicitor, e T. Eicke, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), come modificata, e/o la decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 64, pag. 41), per quanto riguarda le ricorrenti;
- annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1), come modificato, e/o il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 64, pag. 10), per quanto riguarda le ricorrenti;
- condannare l'Unione europea a risarcire le ricorrenti;
- condannare il Consiglio alle spese.